

Disallineamento fra l'autorizzazione UE e il Dl Sostegni.

Decisione da Bruxelles: gli anni per i prestiti garantiti dallo stato scenderanno a 8, ma al contempo diminuirà anche la percentuale di garanzia pubblica.

In riferimento ai dati relativi alla liquidità, aggiornati ieri dalla task force, si sottolineano i 182 miliardi stanziati per i prestiti garantiti dal fondo per le Pmi e 26 miliardi da Sace; per quest'ultime valgono le regole inedite autorizzate da Bruxelles.

Le moratorie ammontano a 128 miliardi, dei quali 103 garantiti dallo Stato.

Sono le **nuove regole di Bruxelles** a richiedere la nostra attenzione:

La Commissione europea fissa a otto anni la durata massima dei prestiti di garanzia statale: l'obiettivo principale è l'avvio di una nuova fase caratterizzata da misure a supporto della liquidità.

Nuove norme subentrano a quelle restanti in vigore fino al 30 Giugno, da oggi fino al 31 Dicembre è ammissibile chiedere i finanziamenti coperti da garanzia statale.



Analizzando le novità nel dettaglio:

- Per i prestiti fino a 30 mila euro la copertura diminuisce dal 100 al 90 per cento.
- ♣ Per i prestiti superiori a 30 mila euro cambia da 90 a 80 per cento.

Per quest'ultimo tipo di finanziamenti si può ottenere una continuità fino a otto anni, contro i sei fino ad oggi conosciuti.

E' proprio su questo punto che è richiesta la vostra attenzione: per coloro che avevano intrapreso finanziamenti erogati prima del 30 Giugno è ammissibile chiedere una dilazione della durata del prestito fino a otto anni pur mantenendo la garanzia al 90 per cento;

Altresì, per le persone che richiedono ora un prestito, superando i 30 mila ero per la validità di 8 anni, la garanzia termina all'80 per cento.

In concreto si evidenzia un chiaro disallineamento tra la legge e l'autorizzazione europea.

Di seguito la <u>circolare del fondo per le Pmi</u>, che si limita a ricordare la previsione della norma:

Previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie di cui alla lettera c) garantibili dal Fondo è innalzato a 120 mesi», ricorda. E poi spiega: «ai sensi di quanto previsto dalla suddetta autorizzazione della Commissione europea, la durata massima delle nuove operazioni finanziarie garantibili dal Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 non potrà essere superiore a 96 mesi.



La compatibilità con gli otto anni previsti da Bruxelles è sancita dall'interpretazione data al decreto, in base alla quale la norma prevede che il limite di durata sia innalzata a 120 mesi, pertanto si tratta di un "fino a".

Nonostante questo, non si può ignorare la possibilità che venga introdotto una variante in sede di conversione al decreto Sostegni Bis, che rievochi la durata massima a 96 mesi.

Proseguendo con l'analisi della circolare sono presenti altri aspetti salienti per conoscere a pieno questa fase definibile "di interregno" fra le precedenti misure e quelle attuali:

- → il 23 Giugno è stata la di sospensione dal fondo per le Pmi, di tutte le domande di garanzia, proprio in vista dell'entrata in vigore dell'inedite norme.
- → Per le istanze rese note <u>dal 24 Giugno fino al 30 Giugno saranno attuabili per nuove norme</u>, ad iniziare dalla riduzione della garanzia.

In conclusione, il **decreto Sostegni Bis** relativo ai prestiti al di sotto o pari a 30 mila euro, non stabilisce l'eliminazione di un tetto al tasso di interesse, ma presume una garanzia al 90 per cento e ciò comporta maggiori adempimenti richiesti dalle banche, considerando che il 10% del rischio rimane a carico di quest'ultime.

Per il prestito sopra citato, la copertura massima dei confidi passa dal 100% al 90% dell'operazione finanziaria con riassicurazione/controgaranzia dal Fondo al 100 per cento, mentre per i prestiti oltre i 30 mila euro la copertura per l'intervento dei confidi rimane invariata al 90% con rassicurazione/controgaranzia del Fondo.